

**MINISTERO DELL'INTERNO**  
**DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE**  
**E DEI SERVIZI ANTINCENDI**  
**Ispettorato Tecnico**

**Circolare N. 48**

**Div. II – Sez. 3**  
**Prot. N. 18669/24222**

**Roma, 19 maggio 1965**

**OGGETTO: Trasporti stradali di materie fissili speciali e di materie radioattive. Procedura per il rilascio delle autorizzazioni.**

Il Ministero dell'industria e del commercio, in data 21 aprile 1965, ha diramato a tutte le Prefetture della Repubblica la circolare n. 16-F, Prot. n. 716991/T.T., nella quale vengono stabilite le norme per il rilascio delle autorizzazioni permanenti e singole per i trasporti di cui all'oggetto.

Nella Sez. I di detta circolare, relativa alle autorizzazioni permanenti, al punto 6, si fa esplicito obbligo al richiedente di produrre una dichiarazione in triplice copia, del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco attestante la disponibilità da parte della ditta di idonee autorimesse.

Ciò premesso, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui sopra, i Comandi in indirizzo, a domanda della ditta, effettueranno visite tecniche che potranno essere considerate appartenenti al Gruppo V della classificazione indicata nella circolare ministeriale n. 6 del 16 gennaio 1949.

Nel corso di dette visite, oltre ad accertare che le autorimesse siano rispondenti alle vigenti norme di prevenzione incendi, si dovrà richiedere che:

- a) nell'autorimessa sia stato ricavato un locale di opportune dimensioni separato su tre lati dal resto dell'ambiente con muri pieni dello spessore minimo di 30 cm e resistenti al fuoco, alti fino al soffitto, nel quale ricoverare il mezzo, quando è carico in attesa di effettuare il viaggio, con la cabina di guida verso l'apertura del locale stesso;
- b) che detto locale abbia le pareti interne rivestite con materiale lavabile e con gli spigoli a guscio;
- c) che le eventuali acque di lavaggio per la decontaminazione possano essere raccolte in apposito serbatoio interrato dal quale prelevarle per lo scarico secondo le norme previste nel Cap. IX del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185;
- d) che il pavimento di detto locale risulti più basso di almeno 10 cm rispetto a quello dell'autorimessa;
- e) che all'ingresso del locale sia predisposta un'opportuna segnaletica.